



Ordinanza n. 231/2016

IL SINDACO

Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOX) e l'ozono (O3);
- gli obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visto:

il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) adottato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n° 1180 del 21/07/2014, modificato con D.G.R. n° 1392 del 28/09/2015, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;
- l'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR il quale stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nel suddetto articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n° 155 del 13 agosto 2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e, dalla scadenza di quest'ultimo, anche ai Comuni sottoscrittori;
- l'adozione di misure emergenziali nel caso di superamenti prolungato del valore limite giornaliero di PM10;

Considerato che:

- il Comune di Castelfranco Emilia è tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dall'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR in accordo con le modifiche del documento "Piano dell'Aria Integrale Regionale (PAIR 2020). Indicazioni per l'applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato e modifiche alla proposta di piano adottato con deliberazione n. 1180 del 21 Luglio 2014 "Disposizioni relative alle misure emergenziali.";
- in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da ARPAE, mostra il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- nel corso del 2015 sul territorio provinciale di Modena sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n° 155 del 13 agosto 2010, relativamente al

PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e al biossido di azoto (NO₂) (40 microgrammi/m³ di concentrazione media annuale);

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO_x);
- degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO₂) e del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 sul territorio provinciale di Modena;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Ritenuto opportuno, nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge del 24.11.1981 n° 689;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 74/2013;

ORDINA

1. nelle giornate di **lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì** comprese nel periodo 03/10/2016 – 31/03/2017, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito tra le vie Circondaria Nord e Sud, queste escluse, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nei giorni festivi di martedì 01/11/2016, giovedì 08/12/2016, lunedì 26/12/2016, venerdì 06/01/2017.**

2. nelle giornate di domenica **06/11/2016, 08/01/2017, 05/02/2017 e 05/03/2017**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro storico abitato di Castelfranco Emilia, come definito tra le Vie Circondaria Nord e Sud, queste escluse, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;

- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

3. l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino settimanale emesso da ARPAE nella giornata di martedì, individuato come giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 7 giorni precedenti**:

- I. nella domenica successiva al giorno di controllo, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 il divieto di circolazione nell'area del centro storico di Castelfranco Emilia, come definito tra le Vie Circondaria Nord e Sud, queste escluse, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
- II. a partire dalla giornata di mercoledì seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al martedì successivo in tutto il territorio comunale sono vietate le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

4. l'adozione delle **seguenti misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino settimanale emesso da ARPAE nella giornata di martedì, individuato come giorno di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale di una Provincia della Regione Emilia Romagna, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 7 giorni precedenti**, e questo superamento sia **stato preceduto da 7 giorni di superamento continuativo** del medesimo limite nella stessa o in un'altra Provincia della Regione Emilia Romagna:

- I. nella domenica successiva al giorno di controllo, nella fascia oraria 8.30 – 18.30 il divieto di circolazione nell'area del centro storico di Castelfranco Emilia, come definito tra le Vie Circondaria Nord e Sud, queste escluse, dei seguenti veicoli:
 - veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
 - veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
 - ciclomotori e motocicli PRE EURO, non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.
- II. a partire dalla giornata di mercoledì seguente all'emissione del bollettino di ARPAE e fino al martedì successivo in tutto il territorio comunale:
 - a) sono vietate le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;
 - b) la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:

- 19° C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto (E4) e assimilabili, ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive
 - (E6), ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili (E7);
 - 17° C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali e assimilabili (E8);
- c) deve essere ridotta di 2 ore la durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici e privati;
- d) sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti commi b) e c) ospedali, cliniche e case di cura e assimilabili;
- e) delle unità immobiliari, comunque classificate dotate di riscaldamento multicom bustibile, è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro);

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.

5. **L'area del centro storico del Comune di Castelfranco Emilia** in cui si applica il divieto di circolazione di cui alla presente Ordinanza è delimitata dalla Via Circondaria Nord e Circondaria Sud, queste escluse.

6. **Sono esclusi dal divieto di circolazione** di cui ai precedenti punti i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (carpooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi allegato 2);

7. Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- V. veicoli a servizio di persone munite di contrassegno di parcheggio per disabili;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;

- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.) e i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n° 689 del 24.11.1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 164,00 a € 663,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00 (pagamento in misura ridotta € 76,00);
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alle precedenti lettere b) e c), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Castelfranco Emilia, lì 30.09.2016

Il Sindaco

Avv. Stefano REGGIANINI

Documento elaborato in formato PDF/A,
firmato digitalmente ed inviato a mezzo
PEC ai sensi delle normative vigenti in
materia.